

REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/90 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3990/89 che fissa, per il 1990, i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3990/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 745/90 ⁽⁴⁾, ha fissato, per il 1990, i contingenti di taluni prodotti lattiero-caseari da importare in Spagna in provenienza dai paesi terzi; che all'articolo 1, paragrafo 2, detto regolamento prevede un contingente di 3 400 t di formaggi di cui al codice NC ex 0406, esclusi i formaggi di cui ai codici NC 0406 90 13 e 0406 90 15 in provenienza dalla Svizzera; che, con riferimento a detto contingente, gli ultimi dati disponibili indicano un quantitativo globale potenziale di 648 t; che è opportuno tener conto

di tale quantitativo nel fissare, per il 1990, il contingente di formaggi che potrà essere importato in Spagna in provenienza da paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3990/89, l'indicazione « 3 400 t » è sostituita dall'indicazione « 3 788 t ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 22.